

DELIBERAZIONE 7 maggio 2012, n. 353

**Linee guida per l'affidamento di servizi alle cooperative sociali di tipo B in applicazione del Protocollo di Intesa di cui alla D.G.R.T. n. 204/2010.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni (Disciplina delle cooperative sociali) che all'articolo 1 prevede che le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;

Vista la Legge del 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), la quale pone come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato;

Vista la Legge regionale n. 87 del 24 novembre 1997 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale);

Richiamate altresì la Legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e s.m.i. la quale stabilisce, fra l'altro, il ruolo attivo della cooperazione sociale, che concorre, nell'ambito delle sue competenze e con gli strumenti di cui alle vigenti leggi regionali, "alla realizzazione delle finalità del servizio sanitario regionale" (art. 17) e la Legge regionale del 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e s.m.i., artt. 17 e 19 in tema di cooperative sociali e affidamenti;

Vista la Legge regionale del 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana) che all'articolo 9, primo comma, lettera e) prevede "di attuare forme di intervento finalizzate allo svolgimento di azioni positive per la valorizzazione in ambito operativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili" e all'articolo 11, terzo comma, dà indicazione alla Regione e agli Enti locali di "promuovere azioni per il sostegno e la qualificazione della operazione sociale";

Richiamato il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 18 marzo del 2010, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 204 del 23 febbraio 2010, tra la Regione Toscana, le Aziende Sanitarie, gli Enti per i Servizi Tecnico-amministrativi di Area Vasta (in avanti ESTAV), Federsolidarietà-Confcooperative Toscana, Legacoopsociali-Legacoopservizi Toscana nonché Associazione Generale Cooperative Italiane

(A.G.C.I.) Toscana, per promuovere i rapporti tra le Istituzioni Pubbliche e la Cooperazione Sociale di tipo B per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Rilevato che ai sensi dell'art. 4 del richiamato Protocollo d'intesa e nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, "le Aziende Sanitarie e gli ESTAV di area vasta concordano di promuovere, per una quota indicativa tendenziale dell'8% dell'importo delle forniture di beni e servizi, l'utilizzo dei seguenti strumenti:

- convenzioni con le cooperative sociali di tipo B iscritte all'albo regionale nei termini e con le modalità di cui all'art. 5 comma 1 della Legge 381/1991 per le forniture di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria;

- c.d. clausole sociali, fra le condizioni di esecuzione, delle gare di appalto e dei capitolati d'onere, inerenti la fornitura di beni e servizi di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, di cui all'art. 5, comma 4 della legge 381/1991, nei termini e con le modalità contenute nello stesso articolo".

Ritenuto opportuno fornire alcune linee di indirizzo in ordine alle procedure di affidamento di servizi in favore delle cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale, per favorire l'esecuzione del richiamato Protocollo d'intesa;

Preso atto che:

- la Legge n. 381 del 1991 s.m.i., all'articolo 5, quarto comma, prevede la possibilità di inserire clausole sociali nei bandi di gara e nei capitolati d'onere, al fine di favorire l'impiego di persone svantaggiate;

- il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. (recante Codice degli Appalti pubblici) disciplina, ai sensi dell'articolo 125, primo comma, lettera b) l'affidamento in economia;

- la Legge regionale del 13 luglio del 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) all'articolo 3, disciplina la materia dei contratti esclusi di cui agli articoli 19, 20 e 22 del D. Lgs. n. 163 del 2006;

Richiamato il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. n.163 del 2006" articoli 120 e 283;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, in applicazione del Protocollo di intesa tra la Regione Toscana, le Aziende Sanitarie, gli ESTAV, la Lega delle Cooperative, la Confcooperative e l'A.g.c.i. di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana

n. 204 del 23 febbraio 2010, l'atto di indirizzo agli Estav e alle Aziende sanitarie della Regione Toscana " Linee guida per l'affidamento di servizi alle cooperative sociali di tipo B" di cui all'allegato "A" al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) di dare mandato alle competenti strutture della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di provvedere alla diffusione del presente atto agli ESTAV e alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima Legge Regionale 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

**Allegato “A”**

**Linee guida per l’affidamento di servizi  
alle cooperative sociali di inserimento lavorativo**

### **1. Finalità ed oggetto delle Linee guida**

Al fine di riconoscere ed incentivare il ruolo delle cooperative sociali che operano con carattere di solidarietà per la promozione umana e per l'integrazione sociale dei cittadini mediante l'affidamento di servizi, sono adottate le seguenti Linee Guida.

Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni operative valide per le procedure di affidamento nei settori inerenti i servizi prestati da cooperative sociali di tipo b), secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., dalla Legge n. 381 del 1991 e dalla Legge regionale n. 87/1997 e s.m.i., nell'ambito della programmazione annuale.

Quanto sopra in attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 18 marzo del 2010, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 204 del 23 febbraio 2010, tra la Regione Toscana, le Aziende Sanitarie, gli Enti per i Servizi Tecnico-amministrativi di Area Vasta (in avanti ESTAV), Federsolidarietà-Confcooperative Toscana, Legacoopsociali-Legacoopservizi Toscana nonché Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.) Toscana, per promuovere i rapporti tra le Istituzioni Pubbliche e la Cooperazione Sociale di tipo B per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le Linee Guida si rivolgono a ciascun Ente per i Servizi Tecnico-amministrativi di Area Vasta (ESTAV) e alle singole Aziende Unità Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie ricomprese nella corrispondente Area Vasta, al fine di fornire le indicazioni necessarie per procedere all'affidamento dei servizi e delle forniture nell'area di interesse delle attività prestate dalle cooperative sociali, nel rispetto della programmazione annua stabilita e del fabbisogno necessario per ciascun ente.

### **2. Ambito di applicazione**

Le Linee Guida si applicano alle procedure di affidamento di servizi, individuati ai fini del raggiungimento della quota dell'8% rispetto al totale degli affidamenti relativi a ciascuna annualità, e nell'ambito delle aree di cui all'Appendice "A.1".

In virtù del Protocollo d'Intesa, già richiamato in premessa, le odierne Linee Guida si applicano alle cooperative sociali, e loro consorzi, come previsto dall'articolo 1, primo comma, lettera b), della Legge n. 381 del 1991 e s.m.i.

L'obiettivo delle Linee Guida è quello di indicare alle Stazioni appaltanti le modalità di applicazione del Protocollo d'Intesa, secondo le prescrizioni generali dettate dalla legislazione nazionale e regionale in materia, nonché in adesione ai principi generali fissati dalla giurisprudenza e, comunque, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale relativamente alla tutela delle condizioni di lavoro, laddove applicabile.

### **3. Programmazione annuale**

Ogni ESTAV, in base al proprio regolamento, e in funzione di coordinamento dei flussi informativi forniti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-universitarie ricomprese nella corrispondente Area Vasta, e in funzione di raccordo dei fabbisogni di propria competenza territoriale, provvede alla programmazione annuale dei servizi da affidare, entro la fine di ciascun anno, secondo le indicazioni fornite dalle odierne Linee Guida, avuto riguardo ai servizi da affidare nell'anno successivo da parte di ciascun Ente.

Le peculiari condizioni relative all'affidamento del servizio ovvero all'esecuzione dello stesso, possono determinare – compatibilmente con la natura dell'oggetto dell'affidamento – la durata del servizio stesso, al fine di rendere effettivo l'obiettivo di politica sociale che sottende l'impiego di soggetti svantaggiati mediante le cooperative sociali di tipo b).

Ai sensi dell'art. 11, comma 7, L.R.T. n. 87/1997, ciascuna singola Committente indica i servizi oggetto di affidamento con efficacia pluriennale.

## **4 Affidamento dei servizi**

### **4.1. Servizio “sotto soglia” – convenzionamento diretto – affidamento previo avviso di manifestazione di interesse**

I servizi di valore economico inferiore alla soglia comunitaria, sono affidati direttamente da parte delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliero-universitarie ad una o più cooperative regolarmente iscritte nell'Albo regionale, secondo le disposizioni contenute nella Legge n. 381 del 1991 e s.m.i., di cui all'articolo 5, primo comma.

Nell'affidamento di servizi, secondo le modalità e nelle forme prescritte dalle odierne Linee Guida, le singole Aziende USL e Aziende Ospedaliero-universitarie provvedono alla formulazione degli atti necessari all'affidamento tenendo conto della finalità occupazionale dei soggetti svantaggiati.

Le Aziende USL e le Aziende Ospedaliero-universitarie, fermo restando la possibilità di ricorrere al convenzionamento diretto dei servizi ai sensi della vigente disciplina nazionale in tema di cooperative sociali, per i servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, prima dell'affidamento diretto, possono provvedere alla pubblicazione di una manifestazione di interesse mediante la pubblicazione di un avviso rivolto alle cooperative sociali e ai consorzi di cooperative.

La procedura necessaria per procedere all'affidamento previo avviso di manifestazione di interesse, è la seguente:

1. adozione della determina a contrarre;
2. pubblicazione dell'avviso sul profilo del committente (Azienda USL/Azienda Ospedaliero-universitarie) e dell'ESTAV, con predeterminazione degli elementi costitutivi dell'affidamento;
3. indicazione del termine, in relazione alla natura dell'affidamento, per la presentazione delle manifestazioni di interesse. In particolare sono indicati:
  - a) i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
  - b) i criteri e le modalità per la fase comparativa delle offerte, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e tenuto conto del progetto di inserimento lavorativo;
4. invito ad almeno 5 soggetti idonei, laddove presenti, secondo le indicazioni fornite dalla *lex specialis*, i quali abbiano manifestato il loro interesse a partecipare e la cui domanda sia risultata regolare; l'invito contiene il termine per la presentazione delle offerte;
5. svolgimento della procedura;
6. affidamento dell'incarico.

Le Aziende USL e Aziende Ospedaliero-universitarie, in conformità alle modalità previste dal proprio ordinamento, hanno il compito di monitorare il raggiungimento e il rispetto del programma di inserimento lavorativo connesso all'impiego di soggetti svantaggiati.

Tale adempimento, dovrà coordinarsi con l'attività di monitoraggio dei flussi informativi gestiti da ciascun ESTAV, al fine di dare compiuta attuazione alla programmazione prevista nell'ambito del Protocollo d'Intesa, citato in premessa.

#### **4.2 Servizio di valore pari o superiore alla soglia comunitaria**

Per i servizi di valore pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti, tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento e verificata la relativa fattibilità, nel rispetto della disciplina della *privacy* di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, gli atti di gara possono prevedere, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, primo comma, della Legge n. 381/1991 s.m.i., correlativamente all'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della Legge 381/1991.

Ai fini della formulazione della clausola sociale di cui al periodo precedente, gli ESTAV possono utilizzare la clausola-tipo di cui all'Appendice "A.2".

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo d'Intesa citato in Premessa, le Aziende USL e alle Aziende Ospedaliero-universitarie forniranno all'ESTAV il supporto di figure esperte nell'ambito dell'inserimento lavorativo, per la predisposizione degli atti di gara, ivi compresa la formulazione della clausola sociale, e per la valutazione, in Commissione aggiudicatrice, del progetto di inserimento.

I competenti organi di ciascuna Azienda USL e delle Aziende Ospedaliero-universitarie predispongono le condizioni di esecuzione dell'appalto in base all'effettivo e puntuale rispetto della clausola sociale, in particolar modo, vigilando sul rispetto del singolo programma di lavoro che accompagna ciascun inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati impiegati nell'esecuzione del contratto stesso.

La verifica di quanto sopra richiamato concorre alla redazione della “rendicontazione sociale” di cui al paragrafo 5.

### **5. Rendicontazione sociale**

Nel rispetto dei principi cogenti previsti dalla disciplina nazionale e regionale in tema di cooperazione sociale, nonché in virtù del Protocollo d’Intesa, ciascun ESTAV, sulla base della documentazione prodotta dalle singole Aziende USL e Aziende Ospedaliero-universitarie secondo le modalità che seguono, promuove la realizzazione di specifica “rendicontazione sociale” degli obiettivi previsti dal Protocollo d’Intesa.

In particolare, ciascun soggetto affidatario si impegna a “rendicontare” il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale previsti negli atti di gara.

Gli atti di gara e/o le convenzioni prevedono, pertanto, le modalità in forza delle quali il soggetto affidatario si impegna a relazionare, nello specifico, il progetto di recupero di ciascun soggetto svantaggiato, e in generale, l’adeguamento e il rispetto degli obiettivi di politica sociale previsti dall’Ente affidante.

Il soggetto affidatario soggiace alle condizioni e prescrizioni previste dal soggetto affidante in ordine al rispetto sia del corretto espletamento del servizio che del parallelo obiettivo di politica sociale previsto nell’affidamento.

Pertanto, la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Protocollo di cui in premessa, nelle forme e nei modi stabiliti dalle odierne Linee Guida, deve essere effettuata dal Gruppo tecnico nei tempi e nei modi che consentano gli opportuni correttivi con il complesso della programmazione annuale del fabbisogno di ciascun ESTAV e/o Azienda USL e Azienda Ospedaliero-universitaria.

### **6.Verifica annuale dello stato di attuazione del Protocollo di Intesa**

A metà di ciascun anno, il Gruppo Tecnico, istituito con Decreto Dirigenziale n. 938 del 14 marzo 2011 ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo d'Intesa di cui alla citata deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 204 del 23 febbraio 2010, verifica lo stato di attuazione del Protocollo, il raggiungimento degli obiettivi e l'effettiva copertura del fabbisogno di servizi come preventivato nella programmazione annuale.

Alla fine di ciascun anno, inoltre, il Gruppo Tecnico di cui sopra, vista la programmazione annuale e tenuto conto del monitoraggio semestrale di attuazione del Protocollo, presenta alla Regione una relazione illustrativa complessiva che tenga conto delle eventuali problematiche che dovessero sorgere e delle proposte migliorative.

## **7. Rinvio**

Resta salva e impregiudicata la disciplina nazionale e regionale in tema di affidamento di appalti e cooperative sociali.

Le presenti Linee Guida potranno essere modificate e/o integrate, con successivo atto, su impulso del Gruppo Tecnico, anche alla luce dell'attuazione del Protocollo d'Intesa di cui in Premessa e sulla scorta delle indicazioni che provengano dalla Relazione illustrativa annuale in precedenza citata.

Il Gruppo tecnico può, con il supporto delle organizzazioni rappresentative delle cooperative, elaborare e promuovere percorsi formativi attinenti ai profili e alle problematiche connesse all'attuazione del Protocollo d'Intesa, citato in Premessa.

### Appendice "A.1"

<b>Tipologia attività esternalizzate</b>	
1	PULIZIE
2	FOTOCOPIATURA CARTELLE E ARCHIVIAZIONE
3	LAVANOLO
4	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
5	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
6	SERVIZIO MOVIMENTAZIONE MATERIALI E DOCUMENTI
7	TRASLOCHI E FACCHINAGGIO
8	SERVIZI DI SEGRETERIA E AMM.VI DI SUPPORTO
9	PULIZIE E MANUTENZIONE AREE ESTERNE
10	RICICLO/MANUTENZIONE E RICONSEGNA AUSILI
11	CONCESSIONE SERVIZI COMM.LI
12	SERVIZI DI RISTORAZIONE
13	MANUTENZIONE IMPIANTI/ATTREZZATURE
14	GESTIONE MAGAZZINI FARMACEUTICO-ECONOMALI
15	GESTIONE PARCHEGGIO

**Note:**

- 4 Comprende: raccolta e smaltimento rifiuti e raccolta interna
- 6 Comprende: servizi postali, affrancatura/pick-up/spedizione referti/movimentazione derrate alimentari/sanificazione carrelli mensa etc.
- 8 Comprende: lettura ricette/Call center e CUP/relazioni al pubblico/rassegna stampa/inserimento dati/eventuali "progetti specifici"
- 11 Comprende: concessione di spazi per: bar/edicola/fioraio/art. comm.li/spazi pubblicitari/distribut. Autom. Ecc..
- 12 Comprende: pasti degenti e mensa dipendenti

## Appendice "A.2"

### SCHEMA DI CLAUSOLA SOCIALE DA INSERIRE NEL BANDO DI GARA / LETTERA D'INVITO

La stazione appaltante si prefigge con l'aggiudicazione del contratto in oggetto di perseguire anche lo scopo di creare nuove e stabili opportunità di lavoro per persone svantaggiate.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 381/1991, il capitolato speciale d'appalto prevede che l'aggiudicatario avrà l'obbligo di eseguire il contratto<sup>1</sup> anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4 della Legge n. 381 del 1991 i quali possono lavorare nel territorio di competenza di ESTAV e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.

Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito in n. \_\_\_\_ unità (e/o: *nella misura del \_\_\_\_ % delle unità lavorative complessivamente impiegate*) e/o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate descritte nel capitolato speciale d'appalto (o disciplinare di gara) che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione della propria offerta.

Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate (o, al più, incrementate) durante l'esecuzione del contratto.

Per i suddetti lavoratori svantaggiati dovrà essere elaborato un programma personalizzato di formazione e di inserimento lavorativo, nel rispetto dei requisiti minimi prescritti nel capitolato speciale d'appalto (o disciplinare di gara).

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della legge n. 381/1991, e nel rispetto delle disposizioni previste ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della *Privacy*), l'impresa dovrà inserire nella propria offerta, a pena di esclusione, specifica dichiarazione con la quale si obbliga, in

---

<sup>1</sup> Dovrà trattarsi di appalto di servizi o forniture.

caso di aggiudicazione, ad eseguire il contratto con l'impiego delle sopra descritte persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, impegnandosi a consentire il costante monitoraggio da parte delle Stazioni appaltanti ed accettando incondizionatamente tutte le disposizioni previste dal capitolato speciale d'appalto (o disciplinare di gara).

In caso di partecipazione da parte di RTI, l'assolvimento dell'obbligo di impiego di lavoratori svantaggiati dovrà essere garantito da almeno un componente del raggruppamento.

L'omessa presentazione della dichiarazione di impegno e la sua sottoscrizione di cui sopra non potrà essere oggetto di regolarizzazione ai sensi dell'art. 46 del d. lgs. 163/2006, trattandosi di dichiarazione negoziale essenziale e indefettibile ai fini della regolarità dell'offerta.

Il progetto del servizio dovrà contenere, oltre a tutti gli elementi prescritti dal capitolato speciale d'appalto, e nel rispetto delle disposizioni previste ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della *Privacy*), le seguenti indicazioni che formeranno oggetto di specifica attribuzione di punteggio in sede di valutazione delle offerte<sup>2</sup>, secondo quanto specificato nell'art. \_\_\_ del bando di gara / lettera d'invito (a titolo esemplificativo, ci si potrà avvalere dei seguenti elementi):

1. numero dei soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate di cui si prevede l'inserimento, con indicazione del monte ore complessivo di impiego nonché in relazione al numero complessivo di giorni lavorativi impiegati, delle mansioni e delle condizioni contrattuali che verranno applicate;
2. qualità, continuità e personalizzazione del programma terapeutico e di inserimento sociale delle persone svantaggiate di cui si prevede l'inserimento, con indicazione del numero di unità, della

---

<sup>2</sup> Si rammenta che gli elementi di socialità possono essere utilizzati anche come criteri di valutazione in fase di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a condizione che tali criteri non abbiano un'incidenza discriminatoria tra gli operatori economici interessati, siano collegati all'oggetto dell'affidamento e sia garantita un'adeguata trasparenza, mettendo i concorrenti in condizione di conoscere preventivamente i criteri sociali fin dalla pubblicazione del bando di gara / spedizione lettera d'invito. Inoltre, il punteggio riservato a tali aspetti dovrà essere proporzionato e ragionevole rispetto ai punteggi riservati alle altre componenti dell'offerta tecnica / progettuale.

qualifica e dell'esperienza del personale che verrà incaricato di assicurare l'inserimento lavorativo e il recupero sociale delle persone svantaggiate;

3. metodologia che verrà applicata nella selezione e nella collocazione delle persone svantaggiate;
4. percorsi formativi dedicati alle persone svantaggiate per assicurare un efficace inserimento lavorativo;
5. metodologia che verrà seguita nel processo di accompagnamento delle persone svantaggiate inserite durante lo svolgimento del lavoro;
6. raccordi con eventuali esperienze propedeutiche precedentemente realizzate;
7. strumenti per lo sviluppo e la stabilizzazione delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate (tipologia di rapporti di lavoro, quali, ad esempio, rapporti a tempo indeterminato, utilizzo di misure agevolative di stabilizzazione dei rapporti di lavoro ecc...).